

REPUBBLICA ITALIANA

TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA

Sezione fallimentare

Composizione della crisi da sovraindebitamento: n. 1/2022

Decreto ex art. 12 bis L. n. 3 del 2012

Il Giudice dott. Riccardo Rosetti

letta la proposta di piano del consumatore depositata in data 18 gennaio 2022 da: LURASCHI Andrea, nato a Roma il 25.2.1973

ritenuto che:

- il piano sia stato depositato da soggetto consumatore non assoggettato, né assoggettabile, alle vigenti procedure concorsuali disciplinate dal R.D. n. 267 del 1942 (L. Fall.);
- ricorra lo stato di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 6, comma 2 lett. a, L. n. 3 del 2012;
- la proposta soddisfi i requisiti di cui agli artt.7, 8, e 9, L. n. 3 del 2012;

rilevato che:

- il debitore ha indicato i creditori e le somme dovute;
- il debitore ha affermato di aver sempre onorato le rate del mutuo ipotecario e di voler continuare a onorarle secondo le originarie scadenze, così di fatto escludendo il creditore privilegiato dal piano del consumatore;
- il debitore ha depositato la documentazione richiesta dalla legge;
- vi è in atti l'attestazione sulla fattibilità del piano, anche ai sensi dell'art.9, comma 3 bis, L. n. 3 del 2012, rilasciata dal professionista facente funzioni di Organismo di Composizione della Crisi (Avv. Cristina Albano), come integrata in data 10.2.2022;

P.Q.M.



visto l'art.12 bis L. n. 3 del 2012,

FISSA l'udienza del 21 aprile 2022, ore 12.30 avanti al Giudice Delegato dott. Riccardo Rosetti per l'esame del piano, assegnando ai creditori termine fino a 5 giorni prima per il deposito di eventuali memorie;

DISPONE la comunicazione del presente decreto almeno 30 giorni prima del giorno fissato per l'udienza, con le modalità previste dall'art.10, comma 1, L. n. 3 del 2012 a cura dell'OCC;

STABILISCE la pubblicazione della proposta e del presente decreto sul sito del Tribunale di Civitavecchia entro 15 giorni dalla comunicazione del presente decreto.

Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.

Civitavecchia,2.3.2022

Il Giudice

Riccardo Rosetti



Avv.Fabrizio Serra
viale Giacomo Matteotti 66, Civitavecchia
telefono e fax 076635734 – 0766501068

TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA

Sezione Fallimentare

Ricorso per l'ammissione alla procedura

Piano del Consumatore ex art. 12 bis L. 3/12

Il sottoscritto Andrea Luraschi (LRSNDR73B25H501V) nato a Roma, il 25 febbraio 1973, res.te in Fiumicino, via Pier Leone Ghezzi 71, rappresentato e difeso come da procura allegata al presente atto, dall'Avv. Fabrizio Serra (SRRFRZ66E28D969V) nel cui studio in Civitavecchia, viale Giacomo Matteotti 66, elegge domicilio
pec fabrizio.serra@pecavvocaticivitavecchia.it
fax 0766 501068

PREMESSO

che il ricorrente rivolgeva istanza all' OCC dell'Ordine degli Avvocati di Civitavecchia al fine di accedere alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento;

che veniva richiesta la nomina, quale gestore, dell'Avv.Cristina Albano;

che ricorrono, nella fattispecie de qua i presupposti oggettivi e soggettivi di cui all'art. 6 e seguenti, legge n. 3/2012 successive modifiche e, segnatamente:

A) il ricorrente risulta versare in stato di sovraindebitamento, ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. a) della citata legge trovandosi “in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente”;

B) è consumatore, secondo quanto stabilito dall'art. 6, comma 2, lett.b della Legge 3/12, essendo “debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta”;

C) il ricorrente non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate nel capo II della L. 3/2012



D) lo stesso non ha utilizzato/beneficiato, nei precedenti cinque anni, di una delle procedure di cui alla medesima legge n. 3/2012 e non ha subito, per cause a lui imputabili, provvedimenti di impugnazione, risoluzione accordo del debitore ovvero, revoca o cessazione del Piano del consumatore.

E) il ricorrente ha fatto richiesta di nomina di un gestore presso l'OCC presso il Tribunale di Civitavecchia nella persona dell'Avv. Cristina Albano;

F) che la scrivente difesa ha quindi chiesto al suddetto professionista la redazione della relazione, ai sensi dell'art 9 comma 2 L.3/12, contenente l'attestazione sulla fattibilità del piano;

G) l'Avv. Albano, ha pertanto provveduto a redigere la richiesta relazione cui ci si riporta integralmente, attestando il piano proposto e di cui meglio in appresso;

Tutto ciò essenzialmente premesso il Signor Andrea Luraschi, come sopra rappresentato, difeso ed elettivamente domiciliato

CHIEDE

di essere ammesso alla procedura "PIANO DEL CONSUMATORE" a norma degli articoli 9 e s.s. della L. 3/12, secondo la proposta di cui al prosieguo del presente atto, corredata dalla relazione attestante la fattibilità della stessa facendo proprie tutte le indicazioni ivi riportate.

LA SITUAZIONE DEL RICORRENTE

Il Luraschi come sopra cennato risulta versare in stato di sovraindebitamento, ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. a) della citata legge.

Dunque il ricorrente si trova "in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà ad adempiere le proprie obbligazioni ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente"

Oltre il 60% dell'esposizione debitoria del Sig.ra Luraschi è nei confronti di finanziarie per crediti al consumo su posizioni aperte in anni diversi ed esattamente:

FINDOMESTIC (Chirografario) 23/11/2015

VIVI BANCA (Chirografario) 13/02/2017

UNICREDIT (Chirografario) 19/05/2017

AGOS (Chirografario) 04/11/2019



IBL BANCA (Chirografario) 03/01/2020.

Il sig. Andrea Luraschi a più riprese ha utilizzato questa forma di finanziamento per sostenere spese familiari e fino alla data dell'evento, dal quale è scaturita la crisi da sovraindebitamento come meglio descritto in seguito, ha sempre puntualmente pagato ogni rata di rimborso.

Tra l'altro non sono risultati debiti iscritti a ruolo della Agenzia delle Entrate-Riscossione e neanche debiti presso la Agenzia delle Entrate per eventuali debiti erariali non iscritti a ruolo.

Il Sig. Andrea Luraschi era coniugato con la sig.ra Francesca Carolina Russo a seguito di matrimonio contratto il 20 aprile 2002.

Dalla loro unione è nata la figlia Sara il 7 agosto 2008.

Nel luglio del 2019 i Sig.ri Luraschi e Russo concordavano la cessazione dell'unione in matrimonio e il sig. Luraschi si trasferiva nella sua attuale residenza di via Pier Leone Ghezzi, 71 Fiumicino (RM) lasciando la casa coniugale di via Giovanni Angori nr. 65 sempre nel Comune di Fiumicino (RM).

Delle condizioni di separazione di cui alla omologa del 8 ottobre 2019 si evidenzia che il Sig. Andrea Luraschi non è tenuto al pagamento di somme per il mantenimento dell'ex coniuge, economicamente indipendente in quanto lavoratrice dipendente con la qualifica di impiegata, e non è previsto un importo fisso mensile per il mantenimento della figlia, ma la sola partecipazione al 50% di tutte le spese.

Ma ciò che non rileva dalle condizioni di separazione dei coniugi è che tutti gli impegni finanziari (mutuo ipotecario e finanziamenti personali), ancorché sottoscritti dal Luraschi, erano precedentemente sostenuti da entrambi i coniugi; il sostentamento del nucleo familiare e il pagamento delle rate avveniva con il reddito di entrambi i coniugi.

Con il venir meno della unione il sig. Andrea Luraschi da un lato si è trovato a provvedere al pagamento dell'intero importo delle rate del mutuo e dei finanziamenti e, dall'altro, a dover sostenere le spese relative al proprio sostentamento nella sua nuova residenza.

Nonostante gli inevitabili effetti anche emotivi che hanno comportato anche un forte esaurimento della vicenda, il Sig. Andrea Luraschi ha sempre cercato di rispettare tutti gli impegni presi e per circa un anno ha costantemente rispettato le scadenze di pagamento dei finanziamenti sottoscritti.



Come meglio dettagliato in seguito le rate mensili che il debitore ha sostenuto ammontano ad euro 1.447,00 a fronte di un reddito netto mensile, derivante dall'attività di lavoro dipendente presso l'azienda municipalizzata AMA di Roma, pari ad euro 1.661,17; inevitabilmente è riuscito ad onorare i pagamenti per un solo anno.

Si può, pertanto, affermare che il nucleo familiare composto dai sig.ri Luraschi e Russo dal punto di vista finanziario, sino alla crisi familiare, era in una situazione di sostanziale equilibrio che per anni ha consentito il regolare pagamento degli obblighi assunti e del sostentamento del nucleo familiare, anche se ai primi provvedeva il sig. Luraschi mentre al sostentamento per le spese della famiglia provvedeva principalmente il coniuge.

MERITEVOLEZZA DELL'ISTANTE

Innanzitutto si ribadisce la diligenza nell'assumere volontariamente le obbligazioni da parte del Luraschi.

Alla luce di quanto sopra non risulta che il debitore abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero abbia colposamente determinato il sovraindebitamento.

E' doveroso evidenziare che, a tutt'oggi, l'animo del debitore è di voler pagare quanto più possibile i debiti assunti e di avviare quanto prima un sostenibile pagamento con cadenza mensile; animo confermato dal comportamento assunto ed in particolare dall'aver destinato al pagamento delle rate il reddito residuo oltre il sostentamento anche dopo il venir meno della vita coniugale e nonostante la devastazione della propria vita personale e affettiva conseguente alla cessazione del matrimonio.

A prova di ciò si ripete che il sig. Andrea Luraschi ha continuato a pagare le rate dei finanziamenti anche dopo la fine del matrimonio fin quando ha potuto.

BENI IMMOBILI

L'istante è proprietario dell'immobile in cui risiede in via Pier Leone Ghezzi, 71 Fiumicino (RM).

Si tratta di un appartamento composto da due locali più servizi per un totale di mq. 55 oltre ad un cantina e un posto auto scoperto; dotato di portico e una corte esclusiva identificato al NCEU del Comune di Roma al Foglio 311 Particella 799 sub 1 l'appartamento e cantina e sub 51 il posto auto.

La stima comprensiva delle pertinenze (posto auto e cantina), effettuata da primaria agenzia immobiliare, è pari ad euro 101.570,00 (media tra i valori minimo 87.813,00 e massimo 115.327,00)



FONTI DI FINANZIAMENTO

DEL PIANO DEL CONSUMATORE

L'istante intende proporre ai creditori un accordo di composizione della propria crisi da sovraindebitamento ai sensi dell'art. 7 e seguenti della L. 3 2012, che verrebbe finanziato tenendo conto del proprio reddito.

Andrea Luraschi è attualmente lavoratore dipendente, presso la AMA Spa con unico socio, con contratto di lavoro a tempo indeterminato per 40 ore settimanali con la qualifica di operaio specializzato Livello 4°, con un reddito annuo, a lordo delle imposte pari a euro 31.375,40, mentre l'importo netto annuale è pari ad euro 23.442,04. L'importo netto mensile percepito per 13 mensilità ammonta a circa 1.680,00 euro e sulla base delle spese correnti sostenute rimane disponibile per la procedura di esdebitazione la residua somma di euro 967,07 (1680,00-712,92,00 spese mese).

Il conferimento di tali somme è stata calcolata in modo da essere sostenibile per l'esponente che avrebbe un reddito residuo per fronteggiare la soddisfazione delle esigenze incompressibili di vita, anche secondo i parametri Istat, in assenza della soddisfazione delle quali cadrebbero sotto la soglia di povertà e non potrebbero sostenere l'impegno assunto con la presente procedura a favore dei creditori.

CREDITORI PRIVILEGIATI E NON:

MODALITA' DI SODDISFACIMENTO

Alla luce di quanto sin qui detto si rappresentano appresso i debiti in modo analitico del Luraschi attraverso il creditore, la natura del credito e l'importo:

Unicredit Mutuo, Mutuo ipotecario, 55.787,35

Unicredit Finanziamento, Chirografario, 13.947,62

Findomestic, Chirografario, 3.194,90

Vivi Banca, Chirografario, 5.708,52

Agos Ducato, Chirografario, 16.418,99

IBL Banca, Chirografario, 33.000,00

Comune di Fiumicino, Imposte locali, 432,00

Totale 128.489,38

In questo contesto e relativamente ai debiti si ritiene:



- a. In merito al debito ipotecario si propone il pagamento integrale dello stesso attraverso il proseguimento del contratto di mutuo ed il pagamento delle rate alle scadenze concordate nel contratto stesso;
- b. Si propone un abbattimento pari al cinquanta per cento dei residui debiti chirografari nei confronti delle banche e società finanziarie per le diverse forme di credito;
- c. Si propone il pagamento dei tributi locali per intero della sola imposta ad esclusione di quanto eventualmente dovuto a titolo di sanzioni e interessi.

Quanto dedotto porta alle percentuali che seguono:

Creditore	Natura	Importo	Riduzione	Residuo
Unicredit Mutuo	Mutuo ipotecario	55.787,35	0%	55.787,35
Unicredit Fin.to	Chirografario	13.947,62	50%	6.973,81
Findomestic	Chirografario	3.194,90	50%	1.597,45
Vivi Banca	Chirografario	5.708,52	50%	2.854,26
Agos Ducato	Chirografario	16.418,99	50%	8.209,50
IBL Banca	Chirografario	33.000,00	50%	16.500,00
Comune di Fiumicino	Imposte locali	432,00	0%	432,00
Totale		128.489,38		92.354,37

Il pagamento di quanto dovuto a fronte della riduzione verrà effettuato ratealmente: 60 rate X 610,00 euro l'una.

Quanto sopra tenuto conto che il debitore ritiene di poter mantenere un ridotto tenore di vita per tutta la durata del piano, l'importo della rata mensile pari ad euro 610,00 è considerata sostenibile e consentirebbe di saldare -come rappresentato- quanto dovuto entro 60 mesi dall'inizio della rateazione. Alla somma di euro 610,00 mensili occorre aggiungere quanto necessario al pagamento della rata del mutuo ipotecario, euro 330,00, per un totale mensile di euro 910,00.

Il piano proposto è da considerarsi più vantaggioso per i creditori tutti in quanto riduce il rischio di una soddisfazione di gran lunga inferiore conseguente alla liquidazione giudiziaria dei beni del debitore **COME RAPPRESENTATO AL PUNTO 3. PAGINA 8 DELLA RELAZIONE.**



L'immobile del Luraschi, inoltre, costituisce una garanzia per i creditori tutti (e non solo per il creditore ipotecario) per tutta la durata del piano, garanzia che manterrà o aumenterà di valore in funzione dell'andamento di mercato del prezzo degli immobile e della costante riduzione del debito ipotecario conseguente al pagamento mensile delle rate del contratto di mutuo.

RICORRE

Al Tribunale di Civitavecchia affinché svolte le formalità di rito,

Voglia ammettere il Signor Andrea Luraschi alla procedura di piano del consumatore e, conseguentemente, fissi con decreto l'udienza ex art 12 bis L.3/12 disponendo le comunicazioni di rito a cura dell'OCC della proposta e del decreto.

Disponga inoltre che sino al momento in cui il provvedimento di omologa diventi definitivo, non possano essere intraprese e/o proseguite azioni esecutive individuali da parte dei creditori aventi titoli o cause anteriori atteso che ciò potrebbe pregiudicare la fattibilità del piano medesimo.

Dichiari infine la sospensione della decorrenza degli interessi legali e/o convenzionali. In via istruttoria, si allega la seguente documentazione:

Con espressa riserva di apportare modifiche e/o integrazioni alla proposta di accordo, entro il termine di cui all'art. 9 comma 3-ter L.3/12, che il Giudice riterrà di voler eventualmente concedere.

Ai fini del versamento del contributo unificato, si dichiara che la presente controversia verte in materia di composizione della crisi da sovraindebitamento ed è soggetta al contributo fisso nella misura di euro 98,00.

Si deposita relazione OCC e documentazione come da elenco.

Avv. Fabrizio Serra

Andrea Luraschi

